

Continuo a preferire
la severa giustizia
alla generosa solidarietà.

Norberto Bobbio

PETIZIONE POPOLARE NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DEI LEA: LA NOSTRA CONTROPROPOSTA AL DISEGNO DI LEGGE-DELEGA DEL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL SETTORE ASSISTENZIALE

Ad oltre un milione di nostri cittadini (ci riferiamo alle persone con handicap gravemente invalidanti e limitata o nulla autonomia, agli anziani colpiti da patologie croniche e da non autosufficienza, ai soggetti affetti dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile, ai malati psichiatrici gravi, nonché agli infermi aventi analoghe condizioni di salute) è spesso negato il diritto agli interventi socio-sanitari sancito dai Lea (Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria).

Perché è stata predisposta una Petizione popolare nazionale

Come abbiamo segnalato nell'editoriale dello scorso numero di questa rivista, è stato predisposto il testo (che riportiamo e che può essere utilizzato) di una Petizione popolare nazionale indirizzata ai Parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato per richiedere la messa a disposizione delle risorse occorrenti per l'attuazione dei Lea che sanciscono diritti pienamente esigibili (cfr. le allegate "Note giuridiche") per le prestazioni semiresidenziali e residenziali.

La Petizione popolare nazionale ha altresì le seguenti finalità:

- informare la cittadinanza e le organizzazioni sociali e sindacali in merito alle esigenze fondamentali di vita delle persone non autosufficienti e ai diritti sanciti dai Lea;

- sollecitare le Regioni affinché definiscano le modalità di accesso ed i criteri gestionali degli interventi domiciliari, in modo che anche queste prestazioni siano pienamente esigibili come lo sono già, in base alle norme nazionali, quelle residenziali e semiresidenziali;

- diffondere le iniziative intraprese dai gruppi di base che hanno consentito a numerose persone con grave handicap intellettuale di frequentare centri diurni o di essere accolti presso strutture residenziali, nonostante gli iniziali rifiuti delle istituzioni;

- segnalare le concrete possibilità di opporsi con successo alle dimissioni di anziani cronici non autosufficienti, di dementi senili e di malati psichiatrici gravi da ospedali e da case di cura private convenzionate;

- fornire alle organizzazioni e alle persone interessate gli elementi necessari per contrastare gli arretramenti che potrebbero essere introdotti dalla legge-delega al Governo per la riforma dell'assistenza, le cui norme sono riportate in questo numero di *Prospettive assistenziali*.

Le norme del disegno di legge-delega al Governo n. 4566 mettono in pericolo le esigenze fondamentali delle persone non autosufficienti

Due potevano e possono essere le scelte politiche relative alla crisi economica ancora in atto: da un lato ridurre le già scarse risorse destinate alle persone non autosufficienti come è previsto dal disegno di legge n. 4566 "Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale" presentato il 29 luglio 2011 alla Camera dei Deputati dal Ministro dell'economia e delle finanze Giulio Tremonti, il cui testo è riportato in questo numero e così pure l'interrogazione presentata al Consiglio regionale del Piemonte; d'altro lato era ed è possibile intervenire – come si dovrebbe fare tenendo conto dei più elementari principi etico-sociali – per individuare nuove idonee entrate, evitare che il settore pubblico continui a fornire prestazioni di natura assistenziale a coloro che non ne hanno alcun bisogno (cfr. ad esempio le erogazioni assicurate attualmente a coloro che posseggono anche rilevanti beni immobiliari e mobiliari), eliminare o ridurre gli sprechi ed infine realizzare risparmi sostenibili.

Al riguardo, in questo numero, è pubblicato l'articolo "Una prima risposta al pretesto della scarsità delle risorse economiche indispensabili per le esigenze vitali delle persone non auto-

sufficienti”, proposte che auspichiamo siano verificate e integrate dai nostri lettori e dalle altre persone interessate alle problematiche di coloro che non sono in grado di autodifendersi a causa della gravità delle loro condizioni di salute.

Segnaliamo, in particolare, che nel disegno di legge-delega al Governo è prevista la «*revisione degli indicatori della situazione economica equivalente, con particolare attenzione alla composizione del nucleo familiare*», testo che può preannunciare l'imposizione ai congiunti delle persone colpite da gravi handicap e degli anziani affetti da malattie invalidanti e da non autosufficienza di contribuire economicamente alle spese sostenute dai servizi socio-sanitari.

Chiediamo l'attuazione delle norme costituzionali

A partire dal periodo prefascista, in materia di servizi sociali (prescuola, scuola, sanità, assistenza, ecc.) sono state approvate anche nel nostro Paese norme, purtroppo spesso disapplicate dalle istituzioni, volte a favorire l'autonomia dei nuclei familiari e dei loro componenti mediante l'assunzione da parte del settore pubblico di prestazioni di fondamentale importanza come, ad esempio, il ricovero degli inabili al lavoro privi dei mezzi necessari per vivere.

Le norme del disegno di legge-delega n. 4566 non solo possono provocare nefasti arretramenti rispetto alla già problematica situazione attuale dei soggetti deboli, ma non attuano le disposizioni della Costituzione che riproduciamo:

- **articolo 2** «*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*»;

- **articolo 3, comma 2** «*È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese*»;

- **articolo 32, primo comma** «*La Repubblica*

tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti»;

- **articolo 38, primo comma** «*Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale*».

Dalle norme sopra riportate appare evidente che compete al settore pubblico, e non ai congiunti, assicurare le prestazioni indispensabili per vivere alle persone colpite da patologie o da handicap invalidanti e da non autosufficienza.

Impegni richiesti al Parlamento

Per risposte adeguate alle esigenze vitali dei soggetti deboli e conformi alle norme costituzionali vi è la necessità che il Parlamento intervenga per sancire diritti esigibili negli ambiti ancora scoperti e per garantire le risorse economiche indispensabili per l'attuazione dei diritti già in vigore, in primo luogo quelli riconosciuti dai Lea.

Dal 1889 i Comuni devono assistere gli inabili al lavoro (1)

Per quanto concerne l'assistenza alle persone colpite da gravi menomazioni, l'obbligo delle prestazioni relative al ricovero era già presente nelle norme del regio decreto 6535 del 1889 (sono dunque trascorsi oltre 120 anni!) in base al quale i Comuni, salvo che gli oneri fossero assunti da altri enti assistenziali, erano tenuti a provvedere al ricovero delle persone «*dell'uno e dell'altro sesso, le quali per infermità cronica o per insanabili difetti fisici o intellettuali non possono procacciarsi il modo di sussistenza*». In quel periodo erano considerati inabili anche «*i fanciulli che non hanno compiuto dodici*

(1) Questo capitolo ed i successivi riprendono in larga misura la nota del Csa "Inaccettabili i contenuti del documento delle Regioni riguardante la 'Definizione di livelli essenziali delle prestazioni'", inviata il 17 febbraio 2011 ai Presidenti delle Regioni e ai relativi Assessori alla sanità e alle politiche sociali, nonché ai Presidenti nazionali e regionali dell'Anci (Associazione nazionale Comuni italiani). La nota del Csa è stata riportata integralmente nell'articolo "Preoccupante documento delle Regioni: agli assistiti non sono riconosciuti diritti esigibili e ai loro congiunti sono richiesti nuovi contributi economici", pubblicato sul n. 173, 2011 di *Prospettive assistenziali*. **Osserviamo con grandissima preoccupazione che considerazioni critiche identiche al succitato documento delle Regioni valgono per l'iniziativa in oggetto del Governo.**

anni». Se la succitata norma fosse stata attuata, il problema del “Dopo di noi” sarebbe stato pienamente risolto per quanto riguarda l'accoglienza residenziale dei soggetti con gravi handicap intellettivi e limitata o nulla autonomia.

Segnaliamo altresì che sono ancora vigenti gli articoli 154 e 155 del regio decreto 773/1931 in base ai quali «*le persone riconosciute dalla autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi lavoro proficuo e che non abbiano mezzi di sussistenza, né parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizioni di poterli prestare, sono proposte dal Prefetto, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, al Ministro dell'interno per il ricovero in un istituto di assistenza o beneficenza del luogo o di altro Comune*».

Premesso che i succitati compiti sono stati trasferiti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 alle Regioni e ai Comuni, si ricorda che, in base all'articolo 155 del citato decreto 773/1931, i Comuni dovevano (e devono) provvedere al ricovero (salvo che abbiano previsto servizi socio-assistenziali alternativi) degli inabili al lavoro non malati (per gli infermi interviene attualmente il Servizio sanitario nazionale) anche nei casi in cui i parenti, ricevuta dall'autorità di pubblica sicurezza la diffida per la corresponsione degli alimenti, non provvedevano (e non provvedono). Si veda al riguardo Massimo Dogliotti, “I minori, i soggetti con handicap, gli anziani in difficoltà... ‘pericolosi per l'ordine pubblico’ hanno ancora diritto ad essere assistiti dai Comuni”, *Prospettive assistenziali*, n. 135, 2001.

Va anche ricordato che il diritto del minore a crescere in famiglia affermato dalla legge n. 184/1983 non è un diritto esigibile in quanto la realizzazione degli interventi previsti (aiuti alle famiglie d'origine, affidamento, ecc.) è condizionato dalle «*disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci*» dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali.

Obbligo alimentare e prestazione socio-assistenziale

Per quanto riguarda le norme contenute nell'articolo 10 del disegno di legge-delega al Governo n. 4566 («*Promozione dell'offerta sussidiaria di servizi da parte delle famiglie e delle*

organizzazioni con finalità sociali») e «*Revisione degli indicatori della situazione economica equivalente, con particolare attenzione alla composizione del nucleo familiare*») si osserva che l'obbligo alimentare (articoli 433 e seguenti del Codice civile) (2) è una fattispecie che nulla ha a che fare con le prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie. Inoltre, in base alle norme vigenti dal 1942, compete esclusivamente all'interessato richiedere gli alimenti. Detta richiesta è vietata agli altri soggetti, Comuni compresi, sia dall'articolo 438 del Codice civile (e quindi la proibizione risale appunto al 1942), sia dal 6° comma dell'articolo 2 del vigente decreto legislativo 109/1998. Inoltre, ai sensi dell'articolo 441 del Codice civile, compete e compete esclusivamente al Giudice intervenire nei casi di disaccordo fra i soggetti interessati per la definizione dell'eventuale importo degli alimenti da corrispondere. Ne consegue che i Comuni e gli altri enti pubblici non hanno mai avuto e non hanno alcun potere in merito alla questione degli alimenti, materia di competenza dello Stato in base alla lettera l) del 2° comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Spese obbligatorie a carico dei Comuni

L'articolo 91 del regio decreto 383/1934 stabiliva che erano obbligatorie le spese a carico dei Comuni relative al «*mantenimento degli inabili al lavoro*» (3). Le allarmanti condizioni di vita delle persone deboli, in particolare quelle non autosufficienti, dovrebbero indurre il legislatore a reinserire fra i livelli essenziali del settore socio-assistenziale almeno l'obbligo della corresponsione del minimo vitale economico (e quindi una prestazione indispensabile per vivere) a coloro che sono inabili al lavoro e non in possesso delle risorse necessarie per la loro sopravvivenza. Da notare che le persone con

(2) In base all'articolo 433 del Codice civile «*all'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali*». Com'è evidente le sopra riportate norme riguardavano un assetto familiare e sociale da molti anni del tutto superato.

(3) Purtroppo per i cittadini in difficoltà detta obbligatorietà è stata abrogata con il decreto legge n. 702 del 1978, convertito nella legge n. 3/1979.

handicap, prive di mezzi necessari per vivere e impossibilitate a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ricevono attualmente la miserrima pensione mensile di euro 260,27.

Le rivalse durante il regime fascista

La legge n. 1580 del 1931 "Nuove norme per la rivalsa delle spese di ospedalità e manicomiali", abrogata dalla legge 133/2008, era stata approvata per evitare di porre detti oneri a carico dei congiunti degli assistiti indigenti. Da segnalare che le relative disposizioni sono state varate nel periodo in cui il disagio psichico era considerato una tara che coinvolgeva il nucleo familiare del malato. La legge 1580/1931 stabiliva che la facoltà di esigere la rivalsa era limitata ai parenti degli assistiti «*che non si trovino in condizioni di povertà*».

Al riguardo ricordiamo che:

- le leggi allora vigenti garantivano cure sanitarie gratuite ai poveri senza alcuna richiesta economica ai parenti;

- la circolare del Ministero dell'interno del 29 gennaio 1932, prot. 25200 precisava «*il concetto di povertà agli effetti della ripetibilità o meno delle spese di ospedalità deve essere quello dello stato di povertà relativa nel senso che tale stato sia sufficiente ad escludere il rimborso della spesa*» e che l'azione di rivalsa «*non è esperibile quando la condizione di povertà, pur non esistendo al momento del ricovero, sia successivamente intervenuta*». Pertanto l'azione di rivalsa non era ammessa nei casi in cui il soggetto, mentre prima di ammalarsi viveva con le proprie personali risorse economiche, non possedeva il denaro necessario per pagare l'intera retta di degenza.

La stessa circolare precisava che l'azione verso i congiunti, come abbiamo visto ammessa esclusivamente nei confronti dei congiunti dei malati **non** in condizioni di povertà, «*è subordinata alle due seguenti condizioni: che essi avessero l'obbligo di corrispondere gli alimenti durante il periodo del ricovero e che abbiano la possibilità di sostenere, in tutto o in parte, l'onere della degenza allorché si esperimenta l'azione*».

In merito alla legge 1580/1931 precisiamo altresì che nella sentenza 481/1998 la Corte di Cassazione – incredibile ma vero – ha addirittura

ignorato il significato della parola "**non**", capovolgendo i contenuti della succitata legge 1580/1931.

Imposizioni di contributi e povertà

Chiediamo al Parlamento e al Governo, soprattutto in relazione all'esigenza di favorire l'autonomia anche economica delle persone e dei nuclei familiari, di non imporre nuovi contributi economici ai congiunti delle persone non autosufficienti, così come è attualmente previsto dai decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 e come stabiliva anche la legislazione prefascista e fascista.

La pretesa da parte dei Comuni, peraltro illegittima, di richiedere contributi economici ai congiunti delle persone non autosufficienti ha determinato la caduta in condizione di povertà e spesso di vera e propria miseria di centinaia di migliaia di nuclei familiari. A questo proposito ricordiamo che:

- nel documento predisposto nell'ottobre 2000 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Ministro per la solidarietà, viene affermato che «*nel corso del 1999, 2 milioni di famiglie italiane sono scese sotto la soglia della povertà a fronte del carico di spese sostenute per la "cura" di un componente affetto da una malattia cronica*».

Questa allarmante situazione si è ridotta a seguito dell'entrata in vigore dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 in base ai quali i soggetti con handicap permanente grave e gli ultrasessantacinquenni non autosufficienti devono contribuire alle spese sostenute per la loro cura e assistenza esclusivamente in base alle loro risorse personali economiche (redditi e beni) senza alcun onere per i loro congiunti. Ciononostante, secondo le ricerche del Ceis Sanità, Università di Tor Vergata di Roma:

a) Rapporto 2006: «*Risulta che 295.572 famiglie (pari a circa l'1,3% della popolazione) sono scese al di sotto della soglia di povertà a causa delle spese sanitarie sostenute*»;

b) Rapporto 2008: «*Nel 2006 risultano imposte 349.180 famiglie (pari a circa l'1,5% del totale); se si utilizzano le soglie epurate della componente sanitaria il numero di nuclei imposti risulta pari a 299.923 (circa l'1,3% del totale)*»;

c) Rapporto 2009: «*L'analisi per tipologia*

familiare (...) evidenzia ancora una volta il ruolo rilevante della presenza di anziani o figli a carico nel determinare le difficoltà della famiglia di far fronte a spese sanitarie. In particolare si sottolinea come (...) la presenza di anziani faccia salire notevolmente la probabilità (e quindi l'incidenza) di impoverirsi o di andare incontro a spese catastrofiche».

L'inconsistente pretesa della mancata emanazione di un decreto amministrativo

Numerosi Comuni hanno preteso contributi economici dai congiunti, addirittura anche quelli non conviventi, ponendo a fondamento della loro interpretazione delle norme vigenti la mancata emanazione del decreto amministrativo previsto dal comma 2 ter dell'articolo 3 del vigente decreto legislativo 109/1998.

Premesso che – com'è noto – la mancata emanazione di un decreto amministrativo non può ritardare o annullare l'attuazione di una legge, si fa presente che il decreto legislativo 130/2000 reca la data del 3 maggio 2000. In quel periodo il Parlamento stava discutendo la legge 328/2000 di riforma dell'assistenza e giustamente il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore aveva ritenuto corretto non emanare un decreto amministrativo finalizzato a «favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza», visto che della questione stava occupandosi il Parlamento per la definizione di una legge che riguardava anche la finalità succitata.

Reca la data dell'8 novembre 2000 la legge 328/2000 i cui articoli 14 "Progetti individuali per la persona disabile", 15 "Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti" e 16 "Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari" precisano con norme molto dettagliate proprio le iniziative volte a «favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza».

Nella legge 328/2000 è inserito anche l'articolo 25 così redatto: «Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130».

Risulta pertanto evidente che i Presidenti dei Consigli dei Ministri, che si sono succeduti a partire dal novembre 2000 (data di pubblicazione della legge 328/2000), hanno giustamente ritenuto opportuno non emanare il decreto amministrativo di cui sopra, avendo il Parlamento precisato in modo dettagliatissimo le norme volte a «favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza». Infatti detto decreto non poteva che ripetere le succitate norme della legge 328/2000. Ne consegue che il decreto amministrativo in oggetto è stato sostituito dall'intera legge 328/2000.

Le indicazioni della Convenzione sui diritti delle persone con handicap

La Convenzione sui diritti delle persone con handicap, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 23 dicembre 2006 e ratificata anche dal nostro Paese, sancisce «il diritto delle persone con disabilità ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, incluse adeguate condizioni di alimentazione, vestiario e alloggio, ed il continuo miglioramento delle condizioni di vita» e stabilisce che gli Stati devono prendere misure «appropriate per proteggere e promuovere l'esercizio di questo diritto senza discriminazioni fondate sulla disabilità».

A nostro avviso sarebbero certamente misure discriminatorie quelle che imponessero ai congiunti il versamento di contributi economici per le prestazioni socio-sanitarie rivolte alle persone colpite da patologie o da handicap invalidanti e da non autosufficienza.

I lavoratori dei settori pubblico e privato hanno versato e versano contributi per le cure rivolte ai malati cronici non autosufficienti

Il Parlamento aveva preso in esame la questione degli anziani malati cronici approvando la leggi 841/1953 e 692/1955 in base alle quali era stato riconosciuto il diritto pienamente esigibile alle cure sanitarie, comprese quelle ospedaliere gratuite e senza limiti di durata, sia ai pensionati del pubblico impiego, sia a quelli del settore privato, nonché a tutti i loro conviventi di qualsiasi età.

Nell'approvare le norme di cui sopra il Parlamento aveva imposto un consistente aumento dei contributi a carico dei succitati lavoratori e dei datori di lavoro, aumento che mai è stato eliminato o ridotto.

Ricordiamo altresì che, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 sui Lea (Livelli essenziali di assistenza), le cui norme sono cogenti in base all'articolo 54 della legge 289/2002, mentre era confermato il diritto alle cure sociosanitarie residenziali senza limiti di durata, veniva imposto agli anziani cronici non autosufficienti il pagamento della quota alberghiera ai sensi dei già citati articolo 25 della legge 328/2000 e decreti legislativi 109/1998 e 130/2000.

Da notare che la quota alberghiera viene corrisposta dai ricoverati anche nei frequenti casi in cui sono colpiti da eventi acuti o sono ricoverati in ospedale.

Estrema importanza dell'indennità di accompagnamento

In base alla legge 18/1980 l'indennità di accompagnamento viene giustamente erogata, indipendentemente dalle loro risorse economiche, alle persone nei cui riguardi le apposite Commissioni pubbliche hanno accertato non solo una invalidità del 100 per 100, ma anche una delle seguenti condizioni di ciascun soggetto:

- a) «è nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore»;
- b) «abbisogna di una assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita».

Dunque l'indennità di accompagnamento è stata decisa – ripetiamo giustamente – dal Parlamento per compensare le persone con handicap permanente molto grave in relazione alle maggiori spese che essi sono costretti a sostenere a causa delle menomazioni invalidanti da cui sono colpiti.

È quindi una norma che rientra a pieno titolo fra le misure di contrasto alle discriminazioni previste nella nostra Costituzione e nella citata Convenzione sui diritti delle persone con handicap: è quindi assai preoccupante che, nella relazione al disegno di legge-delega al Governo, detta prestazione sia indicata come indennità "sussidiaria".

Rileviamo tuttavia che, se l'attuale importo di euro 487,39 è accettabile per le persone non deambulanti ma in pieno possesso delle altre capacità, in particolare di quelle intellettive, è invece decisamente inferiore alle necessità di coloro che devono essere aiutati 24 ore su 24, nonché continuamente sorvegliati al fine di poter conoscere le loro esigenze e fornire le relative risposte. Si tratta in particolare dei soggetti che necessitano di essere alzati, vestiti, lavati, imboccati e di tutte le altre prestazioni, spesso anche notturne, che assicurano la loro sopravvivenza e accettabili condizioni di vita.

Per quanto riguarda i soggetti con handicap intellettuale grave e gravissimo, si ricorda nuovamente che l'attuale importo della loro miserrima pensione mensile è di euro 260,27, somma con la quale dovrebbero coprire gli oneri relativi all'abitazione, all'alimentazione, al vestiario e alle altre loro esigenze vitali.

Evitare le disparità di trattamento economico fra assistiti

Numerose sono le prestazioni socio-assistenziali, assolutamente corrette, ma fornite a lavoratori e a persone abili al lavoro proficuo, che vengono giustamente erogate indipendentemente dalle condizioni economiche dei conviventi: ad esempio i sussidi per i disoccupati e per i cassintegrati. Inoltre vi sono interventi, anch'essi di natura socio-assistenziale, che vengono forniti, giustamente anche in questo caso, senza tener conto della situazione economica dei congiunti non conviventi, ad esempio:

- contributi per il pagamento dell'affitto dell'alloggio;
- integrazioni al minimo delle pensioni;
- provvidenze elargite con la *Social Card*.

Inoltre gli alloggi dell'edilizia economica-popolare sono assegnati sulla base delle condizioni economiche della persona o del nucleo richiedente, senza tenere – giustamente anche in questo caso – in alcuna considerazione le risorse economiche dei congiunti non conviventi.

Riteniamo che dette prestazioni sono giustamente assicurate indipendentemente dalle risorse dei congiunti allo scopo di garantire autonomia e libertà alle persone e ai nuclei familiari in difficoltà.

Erogazioni ingiuste

Riteniamo invece assolutamente ingiustificati, anche per la loro notevole rilevanza economica complessiva, gli interventi economici, ad esempio le elargizioni della *Social Card*, nonché l'integrazione al minimo delle pensioni, la maggiorazione sociale, le pensioni e gli assegni sociali (nel 2008 lo Stato ha erogato complessivamente, e cioè sia ai soggetti autenticamente bisognosi, sia a coloro che non hanno alcuna esigenza di essere assistiti), quasi 58 miliardi di euro a coloro che sono proprietari dell'abitazione in cui vivono (4).

Facilitazioni ingiustificate riguardanti le rette degli asili nido

Si premette che gli asili nido non dovrebbero più avere alcuna ottocentesca connotazione assistenziale, ma far parte del settore educativo come risulta anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 370 del 2003, anche per evitare che gli stanziamenti per i cittadini in condizione di povertà vengano utilizzati, come purtroppo spesso avviene, per gli asili nido.

Per quanto concerne le rette, allo scopo evidente ma ingiustificato di favorire i genitori con redditi alti o altissimi, il loro importo non viene riferito ai costi relativi al funzionamento dell'asilo nido e alle spese di ammortamento delle strutture (oltre 1.100 euro al mese per ciascun bambino), ma a tariffe il cui ammontare è notevolmente inferiore. Ad esempio il Comune di Varese ha stabilito che l'importo massimo è di 730,00 euro, il che rappresenta una riduzione superiore al 30% rispetto al costo reale.

A agevolazioni analoghe riguardano le rette delle scuole materne, le mense scolastiche, le gite, i soggiorni e altre attività spesso di materia clientelare.

Da notare che per gli asili nido, giustamente in questo caso, i Comuni non tengono conto dell'articolo 148 del Codice civile, in base al quale gli ascendenti sono obbligati ad intervenire sul piano economico quando i genitori non hanno le risorse sufficienti per l'educazione dei figli.

(4) Cfr. in questo numero il già citato articolo "Una prima risposta al pretesto della scarsità delle risorse economiche indispensabili per le esigenze vitali delle persone non autosufficienti".

Comuni che non segnalano dati essenziali

Vi sono Sindaci, ad esempio quello di Varese, che presiede anche l'Anci della Lombardia, i quali sostengono che i Comuni subirebbero riduzioni finanziarie devastanti se non potessero più ricevere i contributi economici (attualmente illegittimi) imposti ai congiunti degli assistiti ultrasessantacinquenni non autosufficienti o soggetti con handicap in situazione di gravità.

Tuttavia, nonostante le ripetute sollecitazioni, si sono finora rifiutati di fornire i relativi dati.

Pertanto non è possibile né verificare la veridicità delle affermazioni di cui sopra, né proporre alternative, quali ad esempio l'aumento dell'Ici delle seconde case o altre misure.

Al riguardo osserviamo che vi sono Comuni, ad esempio quello di Torino, che non hanno mai richiesto contributi economici ai congiunti dei soggetti con handicap intellettivo grave frequentanti i centri diurni o ricoverati presso strutture residenziali. Inoltre, a partire dal dicembre 2000, lo stesso Comune ha esentato da ogni contribuzione i congiunti degli anziani cronici non autosufficienti in applicazione delle nuove norme in vigore (i già citati articolo 25 della legge 328/2000 e decreti legislativi 109/1998 e 130/2000). Si tenga presente che il Comune di Torino ha sostenuto rilevanti spese per le Olimpiadi invernali del 2006.

Un appello

Confidiamo che le persone sensibili alle problematiche delle persone non autosufficienti (condizione in cui può precipitare ciascuno di noi anche da un momento all'altro), le organizzazioni sociali e sindacali, le riviste specializzate del settore socio-sanitario e gli altri mezzi di informazione operino per la riuscita della Petizione popolare nazionale sia per fornire un aiuto concreto e stabile come avviene quando i diritti vengono non solo riconosciuti (com'è il caso dei Lea) ma anche attuati, sia per evitare che il disegno di legge-delega presentato dal Governo annulli o limiti le conquiste, tuttora assai parziali, ottenute per le esigenze vitali dei succitati nostri cittadini.

Confidiamo inoltre nella sensibilità umana e sociale dei Parlamentari.